

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Onere probatorio in tema di mandato professionale

Nel giudizio a cognizione piena (qual è il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), in presenza di specifiche contestazioni del cliente circa l'avvenuto conferimento dell'incarico, grava sul professionista l'onere di provare l'effettiva instaurazione del rapporto contrattuale d'opera professionale, dovendo peraltro precisarsi che obbligato al pagamento dell'onorario per l'opera professionale è esclusivamente il committente, ossia colui il quale ha inequivocabilmente (seppur verbalmente o per facta concludentia, laddove il contratto non richieda la forma scritta ad substantiam o ad probationem) manifestato la propria volontà di avvalersi della prestazione del professionista; committente che non necessariamente coincide con il beneficiario della prestazione, il quale non è tenuto in quanto tale (ossia: per il solo fatto di essere il beneficiario, pur senza aver conferito l'incarico) al pagamento del corrispettivo pattuito con il professionista.

Tribunale di Terni, sentenza del 2/2/2017

...omissis...

Deve poi preliminarmente disattendersi l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello principale sollevata da S.A. per inosservanza dei requisiti imposti dall'art. 342 c.p.c.. Premesso, infatti, che al presente procedimento si applica il testo della suddetta disposizione nella formulazione risultante dalle modifiche ad essa apportate dall'art. 54, co. 1, lett. 0a), D.L. n. 83 del 2012 (applicabile ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione in data non antecedente il 11.09.2012, trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 con la quale è stato convertito il predetto decreto), a norma del quale, per quanto qui rileva, la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione "delle parti del provvedimento che si intende appellare" (c.d. "quantum appellatum"), "delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata" (c.d. "parte rescidente") e "delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado" (c.d. "parte rescissoria"), nel caso di specie l'appellante ha integralmente e adeguatamente assolto all'onere di allegazione e motivazione imposto da tale norma, in quanto: 1) ha sufficientemente indicato il c.d. "quantum appellatum", avendo chiaramente impugnato entrambi i capi della sentenza (quello col quale è stato confermato il decreto ingiuntivo opposto, e quello relativo alle spese processuali); 2) ha distintamente individuato, riportandoli tra virgolette, i passaggi della sentenza oggetto di censura, esplicitando in modo chiaro le circostanze della lamentata violazione di legge (erronea valutazione delle prove raccolte in primo grado) e i motivi della sua rilevanza ai fini della decisione (rectius: il motivo della sua rilevanza, che è sostanzialmente unico e consiste nel fatto che l'erronea valutazione delle prove ha condotto ad una motivazione non condivisibile in merito all'esistenza del rapporto contrattuale oggetto di causa, contestato dall'odierno appellante); 2) ha, infine, sia pure senza adottare sul punto particolari formalità (non necessarie: v. Cass. 2143/2015), offerto in modo sufficientemente dettagliato una diversa ricostruzione dei fatti di causa, prospettando una ragionata e differente soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (v. da ultimo Cass. 17712/2016). Va dunque applicato il principio secondo cui l'appello deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. quando, come nel caso di specie, siano stati compiutamente criticati i passaggi argomentativi che sorreggono la statuizione impugnata, mediante l'enunciazione di ragioni idonee a determinare la modifica della decisione (v. ancora Cass. 2143/2015).

Nel merito, l'appello proposto da xxxxxxxxxxxx. è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.

Costituisce principio consolidato quello in base al quale nel giudizio a cognizione piena (qual è il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), in presenza di specifiche contestazioni del cliente circa l'avvenuto conferimento dell'incarico, grava sul professionista l'onere di provare l'effettiva instaurazione del rapporto contrattuale d'opera professionale (v. Cass. 2471/2013; Cass. 1741/2010), dovendo peraltro precisarsi che obbligato al pagamento dell'onorario per l'opera professionale è esclusivamente il committente, ossia colui il quale ha inequivocabilmente (seppur verbalmente o per facta concludentia, laddove il contratto non richieda la forma scritta ad substantiam o ad probationem) manifestato la propria volontà di avvalersi della prestazione del professionista; committente che non necessariamente coincide con il beneficiario della prestazione, il quale non è tenuto in quanto tale (ossia: per il solo fatto di essere il beneficiario, pur senza aver conferito l'incarico) al pagamento del corrispettivo pattuito con il professionista (Cass. 19596/04; Cass. 7309/2000; Cass. 1244/2000).

Il giudice di prime cure ha affermato che tale prova dovrebbe considerarsi raggiunta in base ai seguenti elementi: 1) la parcella n. (...) del 20.11.2009 inviata dal geom. A. all'opponente - odierno appellante - in data 24.11.2009, non ritirata da quest'ultimo per compiuta giacenza (e quindi conosciuta, fino a prova contraria, dal destinatario), non è stata in alcun modo contestata prima dell'instaurazione del giudizio; 2) l'unico testimone attendibile (in quanto "non portatore di un interesse attuale" nella causa), P.B., ha confermato che P.F. era presente alla riunione nella quale fu conferito al geom. A. il preciso incarico di redigere una perizia tecnica estimativa dell'immobile; 3) l'opponente, nel 2007, versò al geom. A. la quota da lui dovuta sul primo acconto (Euro 85,00), "per la quale gli è stata infatti rilasciata la fattura n. (...)", salvo poi cambiare idea "quando si doveva versare il secondo e più consistente acconto al tecnico incaricato (febbraio-marzo 2009)", così ponendo in essere "un mutato orientamento mai, peraltro, comunicato agli altri eredi ed allo stesso geom. A., al quale non revocava formalmente l'incarico a suo tempo conferitogli"; 4) tale ricostruzione troverebbe riscontro nelle dichiarazioni rese dal testimone geom. P.C., il quale ha confermato "di essere stato contattato da F.P. a febbraio del 2009" e "di aver redatto la sua relazione tecnica il 10.02.2012 e, quindi, ben cinque mesi dopo la notifica del decreto ingiuntivo".

I suddetti elementi, specie se riguardati in uno con le discordanti risultanze che emergono da altre prove raccolte nel giudizio di primo grado, non appaiono tuttavia idonei a supportare l'affermazione secondo cui sarebbe stata raggiunta la dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale al geom. S.A. da parte del sig. P.F..

A fronte, infatti, dell'onere probatorio gravante sull'odierno appellato, il quale avrebbe dovuto fornire la dimostrazione dell'inequivoca volontà del sig. P.F. di conferirgli l'incarico oggetto della parcella allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (e riprodotta in fase di opposizione come doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), dall'istruttoria sono emerse indicazioni contraddittorie sul punto.

Va in primo luogo rilevato che le attività professionali svolte dal geom. A. in data successiva al 12.10.2009 (redazione e presentazione in catasto di atti di aggiornamento catastale), incluse nella predetta parcella, sono state oggetto di uno specifico incarico scritto conferito in tale data da tutti gli altri comproprietari ad eccezione proprio di P.F. (v. le lettere di incarico allegate alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado sub (...), nelle quali si legge che "il sig. P.F. ... non firma la pratica allegata alla presente per un contenzioso con i restanti proprietari"). Non vi è dubbio, pertanto, che rispetto a tale incarico l'odierno appellante non possa considerarsi committente, avendo espressamente manifestato un dissenso che risulta dalle stesse lettere di incarico prodotte dal geom. A..

Tale manifestazione di dissenso, d'altra parte, incide anche sulla rilevanza probatoria (in termini presuntivi) della mancata specifica contestazione della parcella n. (...) del 20.11.2009, dal momento che a tale data il sig. P.F. aveva già palesato la propria posizione di contrasto con gli altri comproprietari in merito all'incarico oggetto di causa.

Per quel che concerne gli altri elementi assunti a fondamento della decisione dal giudice di prime cure, deve evidenziarsi quanto segue.

La circostanza riferita dal testimone Pxxx la quale P.F. sarebbe stato presente alla riunione nella quale fu conferito originariamente xxxxxxxxevidente che esse non provano in alcun modo l'avvenuto conferimento dell'incarico nel 2007 al geom. A. da

parte dell'attore, non potendo ciò desumersi dal fatto che l'incarico al geom. C. fu conferito solo nel febbraio 2009.

Ciò detto in merito agli elementi posti dal Giudice di Pace a fondamento dell'affermazione della sussistenza del rapporto contrattuale d'opera intellettuale tra le parti, giova rimarcare che nella sentenza impugnata non si è dato conto di numerose risultanze probatorie di segno contrario, e in specie delle seguenti circostanze: 1) nella lettera raccomandata del 12.03.2007 (allegata sub (...) all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) fu lo stesso geom. A. a qualificarsi come "tecnico incaricato dal Sig. F.E. comproprietario con i fratelli F.B., P., A., A. ed i nipoti L. e L.", nel convocare i suddetti comproprietari a riunirsi entro 15 giorni presso il suo studio; 2) in data 04.05.2007, ossia pochi giorni dopo la data in cui sarebbe avvenuta la predetta riunione (unica occasione di incontro tra le odierne parti, come riconosciuto dal geom. A.), l'avv. Piermarini invitò i sig.ri A. e P.F. a fargli conoscere le loro intenzioni circa la divisione dei beni, il che appare smentire la deduzione secondo cui pochi giorni prima tutti i comproprietari avrebbero conferito di comune accordo l'incarico estimativo al geom. A.; 3) il 14.03.2009 e 02.08.2009 vennero corrisposti ulteriori acconti al professionista da parte di tutti i comproprietari "escluso P." (v. le quietanze allegate sub (...) alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado); 4) in data 28.01.2009 gli avv.ti Piermarino Piermarini ed Eleonora Piermarini inviarono una missiva con la quale comunicarono al sig. P.F. (oltre che a L. e L.F.) che "nell'interesse della comune proprietà è stato dato incarico al Geom. A. di provvedere all'aggiornamento catastale", con preghiera "di contattare immediatamente il Geom. A.", a conferma del fatto che tale incarico non fu conferito dall'odierno opponente (che mai contattò successivamente il professionista, come da quest'ultimo confermato).

L'insieme delle suesposte circostanze non consente di ritenere integrata, neppure per presunzioni, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale al geom. A. da parte del sig. P.F., atteso che l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi solo in presenza di una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, mentre nel caso di specie le circostanze poste a fondamento dell'impugnata decisione, che (per le ragioni sopra esposte) non hanno alcun valore indiziario o sono comunque prive del connotato della "precisione", non sono univocamente convergenti, nel quadro complessivo delle risultanze probatorie, nella dimostrazione della sussistenza del rapporto contrattuale che costituisce la causa petendi della pretesa creditoria azionata in via monitoria (v. Cass. 3646/04, con riferimento alla prova per presunzioni dell'oggetto di un incarico professionale conferito ad un geometra).

Per tutte le ragioni che precedono, l'appello proposto da P.F. merita integrale accoglimento.

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 895/2011 del Giudice di Pace di Terni, con conseguente condanna (essendovi espressa domanda in tal senso da parte dell'appellante, e non potendo tale domanda, proposta con l'atto di appello, considerarsi tardiva: v. Cass. 1324/2016).

Le sentenza impugnata deve pertanto essere riformata anche per quanto concerne il capo sulle spese processuali del primo grado, stante l'integrale soccombenza del geom. A..

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 , in base al valore (scaglione da Euro 1.100,01 a 5.200,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da P.F. nei confronti di S.A., ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:

1) revoca il decreto ingiuntivo n. 895/2011 del Giudice di Pace di Terni;

2) condanna il geom. S.A. a restituire a P.F. le somme ricevute in esecuzione della sentenza n. 318/14 del Giudice di Pace di Terni;

3) condanna il geom. S.A. alla rifusione in favore di P.F. delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in Euro 1.056,91 (di cui Euro 1.000,00 per onorario ed Euro 56,91 per spese), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA;

- condanna il geom. S.A. alla rifusione in favore di P.F. delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 2.125,00 (di cui Euro 2.000,00 per onorario ed Euro 125,00 per spese), , oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA.

Così deciso in Terni, il 1 febbraio 2017.

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2017.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola